

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-54 del 29/01/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" per lo svolgimento di un tirocinio formativo di orientamento
Proposta	n. PDTD-2015-56 del 29/01/2015
Struttura adottante	Sezione Di Reggio
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia
Struttura proponente	Sezione Di Reggio
Dirigente proponente	Dott.ssa Capuano Fabrizia
Responsabile del procedimento	Gobbi Andrea

Questo giorno 29 (ventinove) gennaio 2015 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione Di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta” per l'attivazione di un tirocinio formativo di orientamento nella forma di alternanza studio e lavoro.**

**RICHIAMATE:**

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997" sui tirocini formativi e di orientamento";
- la L.R. Del 3/07/2001, n. 19 “Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia Romagna”;
- la Legge 28 Marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” con particolare riferimento all'art. 4 “alternanza scuola lavoro”;
- il D.Lgs del 10/09/200, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30;
- il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- le indicazioni contenute nella circolare n. 24 emanata in data 12/09/2011 del Ministero del Lavoro in materia di tirocini estivi e di orientamento;
- il Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo - approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27/09/2010 - allegato C) lett. J), secondo cui l'adozione di atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi presso il Nodo compete ai Direttori della Sezioni stesse;
- la “disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa Emilia-Romagna” approvata con delibera del Direttore Generale n. 55 del 27.05.2013;

**VISTA:**

- la richiesta conservata agli atti, da parte dell'Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” di Sassuolo - Modena di seguito indicato come “soggetto promotore”, ad accogliere 2 studenti per lo svolgimento di esperienza di tirocinio formativo e di orientamento nella forma di “alternanza studio e lavoro” presso la Sezione Provinciale di Reggio Emilia;

**PREMESSO:**

che da un'indagine effettuata presso il Laboratorio Integrato è emersa la disponibilità ad accogliere n. 2 studenti provenienti dal soggetto promotore;

VISTA:

- la convenzione relativo per tirocinio formativo di orientamento nella forma di “alternanza studio lavoro” sottoscritta da ARPA-ER Sezione Provinciale di Reggio Emilia e dal soggetto promotore che si allega quale parte integrante del presente atto allegato sub A), ed il progetto formativo di orientamento acquisito agli atti, il quale prevede, fra l'altro, le seguenti condizioni di svolgimento dell'esperienza studio-lavoro:
- un periodo formativo di 2 settimane come specificato nel progetto formativo;
- apertura di posizione assicurativa ai fini INAIL e RCT per i tirocinanti, a cura del soggetto promotore (Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta”);

CONSIDERATO :

- che il costituendo rapporto tra ARPA e lo studente, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per l'Agenzia;

SU PROPOSTA :

- del Direttore di Arpa Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Dott.ssa Fabrizia Capuano, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93 il Dott. Andrea Gobbi

ACQUISITO:

- il parere positivo del Responsabile del Servizio accogliente;

DETERMINA

1. di approvare la convenzione allegata sub A) ed il progetto formativo acquisito agli atti, concernenti il tirocinio estivo di orientamento di 2 studenti provenienti dall' Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta - Istituto Tecnico Industriale /Liceo delle Scienze applicate presso il Laboratorio Integrato della sezione Provinciale ARPA di Reggio Emilia;
2. che il tirocinio si svolgerà dal 02/02/2015 al 13/02/2015 e che il costituendo rapporto tra ARPA e lo studente, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA.

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta".  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE / LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE**

p.zza Falcone e Borsellino, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Tel: 0536 884115 - fax: 0536 883810

C.F. 93038930363

Email: mois01900t@istruzione.it - mois01900t@pec.istruzione.it

www.itisvoltasassuolo.gov.it

Prot. 8509/C19

Sassuolo, 11/12/2014

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO, DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**TRA**

L'Istituto Scolastico Statale IIS. A. VOLTA, sito in Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino N°5, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alessandra Borghi,

e

Azienda o Ente ospitante ARPA R.E.  
d'ora in avanti denominata/o "Azienda / Ente ospitante", nella persona del suo Legale Rappresentante ovvero persona delegata o autorizzata alla firma della presente Convenzione SIG. NAURIA ANTONELLA

allo scopo di regolare il tirocinio pratico dell'Allievo/a ROBERTO COSENTINO nato a MODENA il 15/11/86 cod.fisc. 05NRR746515F257Q d'ora in avanti denominato/a "Allievo", residente a MAGRETA in Via MARZAGLIA 61/R, frequentante per l'anno scolastico 2014./2015 la classe V A dell'IIS A. VOLTA di Sassuolo, d'ora in avanti denominato "Istituto Scolastico",

**PREMESSO**

- che l'Istituto Scolastico realizza esperienze di orientamento in alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che, sia la legge quadro nazionale in materia di formazione professionale (n.845 del 21/12/1978), sia la legge regionale di riordino, programmazione e delega della formazione alle professioni (n. 19/82 del 24/7/1979) sia la legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 comma 1 lettera a) e DM 142/98 prevedono la promozione di tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- che le parti ritengono essere questa una modalità efficace per formare gli studenti;
- che il tirocinio oggetto della presente convenzione approfondisce alcuni aspetti didattici del corso di studi e del progetto sopra menzionato, prefiggendosi in particolare i seguenti obiettivi:
  - acquisizione di una buona conoscenza dei processi produttivi del ruolo professionale;
  - acquisizione di una prima esperienza professionale direttamente attuata nel contesto lavorativo attinente all'indirizzo di studi dell'Allievo;
  - informazioni sulle problematiche organizzative e sociali esistenti nella realtà aziendale;

**STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE.**

1. Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e si intendono quivi integralmente riportate, lette ed accettate.
2. Le parti si impegnano perché l'Allievo realizzi un periodo di tirocinio, non remunerato, della durata complessiva di 60 ore. Il tirocinio avrà luogo dal giorno 2 al giorno 13 febbraio 2015..... a R.E.

3. Poiché il periodo di presenza dell'Allievo in azienda per effettuare il tirocinio è parte integrante del corso di studi e non può configurarsi, in alcun modo, quale rapporto di lavoro dipendente, tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'Istituto scolastico che ha sottoscritto una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. (DOMINA SCUOLA GRUPPO AMBIENTE SCUOLA MILANO n°AW00716/2014/(S)00716(L)00716). Le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e norme collegate); in particolare, la Scuola ha provveduto ad impartire agli studenti una formazione generale, come definita al punto 4 dell'accordo Stato -Regioni del 21-12-2012, della quale allegherà attestazione e il Legale Rappresentante della Azienda/Ente ospitante si impegna a fornire all'Allievo **le disposizioni e le misure di prevenzione e di protezione** necessarie alla propria ed altrui salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e norme collegate) che l'Allievo si impegna ad osservare con diligenza.
4. Durante il periodo di tirocinio l'Allievo rispetterà le norme e l'orario di presenza in vigore presso l'Azienda / Ente ospitante, pur non potendo superare le 8 ore di lavoro al giorno per cinque giorni alla settimana e si atterrà alle particolari disposizioni che di volta in volta saranno date dalla Azienda / Ente ospitante; l'Allievo potrà essere adibito a diverse mansioni, con la possibilità di uso di strumenti, apparecchiature, materiali, sulla base delle esigenze e contingenze organizzative dell'azienda, tenendo conto delle competenze acquisite nelle materie curricolari e sarà affiancato ad un Tutor aziendale, responsabile del tirocinio. In ogni caso è escluso qualunque vincolo di subordinazione tra il tirocinante e l'Azienda / Ente ospitante.
5. Eventuali assenze per malattia o altri gravi motivi devono essere comunicate immediatamente dall'Allievo o dalla famiglia, sia alla Azienda/Ente ospitante che all'Istituto Scolastico, e giustificate dalla famiglia al termine del tirocinio.
6. Nel caso malaugurato di infortunio l'Azienda/Ente ospitante è tenuta a darne immediata comunicazione all'Istituto Scolastico, allo scopo di trasmettere all'INAIL le informazioni di legge.
7. La Azienda/Ente ospitante si impegna a favorire l'apprendimento dell'Allievo facilitandone l'inserimento e mettendolo in condizione di realizzare una valida esperienza di apprendimento.
8. La Azienda/Ente ospitante dovrà esprimere, al termine del tirocinio, una valutazione complessiva dell'attività svolta dall'Allievo, utilizzando il modulo predisposto.
9. Tutti i particolari nonché le informazioni interne dell'Azienda/Ente ospitante, ivi comprese quelle inerenti i beni e/o prodotti, apprese nel corso del tirocinio sono da ritenersi assolutamente riservate. Nello specifico, pertanto, in nessun caso e per nessun motivo l'Allievo potrà comunicare e/o diffondere, neppure dopo la cessazione del tirocinio, informazioni, dati, notizie, apprezzamenti attinenti l'Azienda / Ente ospitante dei quali, anche incidentalmente, egli dovesse venire a conoscenza durante la realizzazione del tirocinio.
10. L'Istituto Scolastico concorrerà con proprio personale alla cura ed all'assistenza didattica dell'Allievo durante il tirocinio. Le persone a tale scopo designate sono: Sig. ...Giovanna Ferrari..... per conto dell'Istituto scolastico; ad esse verrà concesso, previa comunicazione, l'accesso e la permanenza nei locali della Azienda/Ente ospitante.

La firma della presente Convenzione comporta l'accettazione delle clausole sopra esposte. L'assenso dei genitori degli studenti è assicurato dall'Istituto Scolastico sulla base delle proprie finalità istituzionali e del Piano di Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Sassuolo, 8-01-2015

per l'I.I.S. A. VOLTA, il Dirigente Scolastico  
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. BORGHI ALESSANDRA

per la Azienda / Ente ospitante, il Legale Rappresentante  
(timbro e firma)

[Firma]

Roberto Casentino

l'Allievo





**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta"**  
**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE / LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE**

p.zza Falcone e Borsellino, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Tel: 0536 884115 - fax: 0536 883810

C.F. 93038930363

Email: mois01900t@istruzione.it - mois01900t@pec.istruzione.it

www.itisvoltasassuolo.gov.it

Prot. 8509/119

Sassuolo, 11/12/2014

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO, DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**TRA**

L'Istituto Scolastico Statale IIS. A. VOLTA, sito in Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino N°5, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alessandra Borghi,

e

Azienda o Ente ospitante

ARPA R.E.

d'ora in avanti denominata/o "Azienda / Ente ospitante", nella persona del suo Legale Rappresentante ovvero persona delegata o autorizzata alla firma della presente Convenzione Sig. MAURIA ANTONELLA

allo scopo di regolare il tirocinio pratico dell'Allievo/a CATTI LUCA nato a SASSUOLO il 15/05/86 cod.fisc. 01450360151462W d'ora in avanti denominato/a "l'Allievo", residente a MAGRETA in Via. C. COZZO M. 47, frequentante per l'anno scolastico 2014/15 la classe V.A. dell'ITIS A. VOLTA di Sassuolo, d'ora in avanti denominato "Istituto Scolastico",

**PREMESSO**

- che l'Istituto Scolastico realizza esperienze di orientamento in alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che, sia la legge quadro nazionale in materia di formazione professionale (n.845 del 21/12/1978), sia la legge regionale di riordino, programmazione e delega della formazione alle professioni (n. 19/82 del 24/7/1979) sia la legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 comma 1 lettera a) e DM 142/98 prevedono la promozione di tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- che le parti ritengono essere questa una modalità efficace per formare gli studenti;
- che il tirocinio oggetto della presente convenzione approfondisce alcuni aspetti didattici del corso di studi e del progetto sopra menzionato, prefiggendosi in particolare i seguenti obiettivi:
  - acquisizione di una buona conoscenza dei processi produttivi del ruolo professionale;
  - acquisizione di una prima esperienza professionale direttamente attuata nel contesto lavorativo attinente all'indirizzo di studi dell'Allievo;
  - informazioni sulle problematiche organizzative e sociali esistenti nella realtà aziendale;

**STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE.**

1. Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e si intendono quivi integralmente riportate, lette ed accettate.
2. Le parti si impegnano perché l'Allievo realizzi un periodo di tirocinio, non remunerato, della durata complessiva di **80 ore**. Il tirocinio avrà luogo dal **giorno ... 2 ...** al **giorno 13** febbraio 2015..... a REGGIO EMILIA.

3. Poiché il periodo di presenza dell'Allievo in azienda per effettuare il tirocinio è parte integrante del corso di studi e non può configurarsi, in alcun modo, quale rapporto di lavoro dipendente, tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'Istituto scolastico che ha sottoscritto una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. (DOMINA SCUOLA GRUPPO AMBIENTE SCUOLA MILANO n°AW00716/2014/(S)00716(L)00716). Le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e norme collegate); in particolare, la Scuola ha provveduto ad impartire agli studenti una formazione generale, come definita al punto 4 dell'accordo Stato -Regioni del 21-12-2012, della quale allegherà attestazione e il Legale Rappresentante della Azienda/Ente ospitante si impegna a fornire all'Allievo **le disposizioni e le misure di prevenzione e di protezione** necessarie alla propria ed altrui salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e norme collegate) che l'Allievo si impegna ad osservare con diligenza.
4. Durante il periodo di tirocinio l'Allievo rispetterà le norme e l'orario di presenza in vigore presso l'Azienda / Ente ospitante, pur non potendo superare le 8 ore di lavoro al giorno per cinque giorni alla settimana e si atterrà alle particolari disposizioni che di volta in volta saranno date dalla Azienda / Ente ospitante; l'Allievo potrà essere adibito a diverse mansioni, con la possibilità di uso di strumenti, apparecchiature, materiali, sulla base delle esigenze e contingenze organizzative dell'azienda, tenendo conto delle competenze acquisite nelle materie curriculari e sarà affiancato ad un Tutor aziendale, responsabile del tirocinio. In ogni caso è escluso qualunque vincolo di subordinazione tra il tirocinante e l'Azienda / Ente ospitante.
5. Eventuali assenze per malattia o altri gravi motivi devono essere comunicate immediatamente dall'Allievo o dalla famiglia, sia alla Azienda/Ente ospitante che all'Istituto Scolastico, e giustificate dalla famiglia al termine del tirocinio.
6. Nel caso malaugurato di infortunio l'Azienda/Ente ospitante è tenuta a darne immediata comunicazione all'Istituto Scolastico, allo scopo di trasmettere all'INAIL le informazioni di legge.
7. La Azienda/Ente ospitante si impegna a favorire l'apprendimento dell'Allievo facilitandone l'inserimento e mettendolo in condizione di realizzare una valida esperienza di apprendimento.
8. La Azienda/Ente ospitante dovrà esprimere, al termine del tirocinio, una valutazione complessiva dell'attività svolta dall'Allievo, utilizzando il modulo predisposto.
9. Tutti i particolari nonché le informazioni interne dell'Azienda/Ente ospitante, ivi comprese quelle inerenti i beni e/o prodotti, apprese nel corso del tirocinio sono da ritenersi assolutamente riservate. Nello specifico, pertanto, in nessun caso e per nessun motivo l'Allievo potrà comunicare e/o diffondere, neppure dopo la cessazione del tirocinio, informazioni, dati, notizie, apprezzamenti attinenti l'Azienda / Ente ospitante dei quali, anche incidentalmente, egli dovesse venire a conoscenza durante la realizzazione del tirocinio.
10. L'Istituto Scolastico concorrerà con proprio personale alla cura ed all'assistenza didattica dell'Allievo durante il tirocinio. Le persone a tale scopo designate sono: il Sig. ...Giovanna Ferrari..... per conto dell'Istituto scolastico; ad esse verrà concesso, previa comunicazione, l'accesso e la permanenza nei locali della Azienda/Ente ospitante.

La firma della presente Convenzione comporta l'accettazione delle clausole sopra esposte. L'assenso dei genitori degli studenti è assicurato dall'Istituto Scolastico sulla base delle proprie finalità istituzionali e del Piano di Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Sassuolo, 8/01/15.....

per l'I.I.S. A. VOLTA, il Dirigente Scolastico  
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. BORGHI ALESSANDRA

per la Azienda / Ente ospitante, il Legale Rappresentante  
(timbro e firma)

l'Allievo